

Cass. pen. Sez. V, (ud. 30-09-2008) 16-01-2009, n. 1683

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente

Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere

Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere

Dott. SCALERA Vito - Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) G.M., N. IL (OMISSIS);

2) C.F., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 18/12/2007 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA' VITO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. DI CASOLA Carlo, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Udito l'avv. SALVATO Nicola del Foro di Roma, difensore della parte civile, che deposita conclusioni e nota spese e chiede il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati al pagamento delle spese in favore della parte civile.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA

1. - G.M. e C.F., imputati di maltrattamenti, riduzione in schiavitù e prostituzione minorile in danno dei figli minori della C., ricorrono con distinte impugnazioni avverso la sentenza della Corte di

Assise di Appello di Roma del 18 dicembre 2007, che aveva confermato la condanna pronunciata nei loro confronti da quel GUP, in esito a giudizio abbreviato, per i reati suindicati.

L'affermazione di responsabilità era stata ritenuta in base alle deposizioni della C.A., sorella dell'imputata, nonché dei minori, che avevano descritto con dovizia di particolari le vessazioni, anche di natura sessuale, che avevano patito.

In particolare il minore M. aveva riferito di essere stato venduto a uomini in guisa di oggetto per uso sessuale, ed una consulenza medica aveva confermato le sue affermazioni, riscontrando nel bambino esiti traumatici di sodomizzazioni ripetute.

Il G. deduce con il ricorso:

- a) Erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, che era stata ritenuta costituire il reato di riduzione in schiavitù, mentre a suo avviso non sarebbe ravvisabile nella specie il requisito dell'assoggettamento assoluto della vittima alla volontà del soggetto agente, che connota il reato ipotizzato;
- b) Errore di diritto nell'applicazione dell'art. 84 c.p., giacché a suo avviso, costituendo la prostituzione minorile aggravante del reato di riduzione in schiavitù, non avrebbero potuto essere contestati insieme i reati di cui all'art. 600 c.p. e quello di cui all'art. 609 bis c.p.;
- c) Inadeguata valutazione delle risultanze processuali;
- d) Immotivata diniego della concessione di circostanze attenuanti generiche.

C.F. deduce invece vizio di motivazione per inadeguata valutazione delle prove, ed omessa motivazione in ordine alla mancata delibazione della circostanza che aveva commesso i reati perchè a sua volta assolutamente succube del marito, fatto che, se adeguatamente considerato, avrebbe a suo avviso consentito di ridimensionare la sua responsabilità. 2.- I ricorsi sono nel complesso destituiti di fondamento.

Quanto al ricorso del G., il primo motivo è inammissibile, in quanto censura in buona sostanza la qualificazione giuridica del rapporto di soggezione imposto con la violenza ai minori Gi., A., M., L. e Mi., come contestato nel capo 4<sup>^</sup> dell'imputazione e come ritenuto nella sentenza impugnata. Sostiene infatti il ricorrente che la condotta in questione non avrebbe le caratteristiche del reato di riduzione in schiavitù, perchè non solo mancherebbe l'assoggettamento assoluto delle vittime alla volontà dell'agente, ma vi sarebbe prova certa di come i minori in realtà godessero di un qualche margine di autonomia e libertà, tanto che la G. poteva recarsi in casa di tali R. e F. per utilizzare il bagno al fine di assolvere normali esigenze fisiologiche, senza necessità di consenso da parte degli imputati.

Va in contrario osservato che la sentenza impugnata da ampia contezza delle ragioni che inducevano a ritenere sussistente il reato di riduzione in schiavitù, ragioni esposte con ordito argomentativo e narrativo ampio e dettagliato; ciò stesso preclude in questa sede di legittimità ogni possibilità di riesame del merito.

Infondato è il secondo motivo, atteso che non ricorre nella specie un'ipotesi di reato complesso, in virtù della quale il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p., possa ritenersi assorbito in quello di riduzione in schiavitù.

Infatti, come ha ritenuto questa Corte con orientamento ormai consolidato (cfr. da ultimo Sez. 2<sup>a</sup> n. 45645 dell'8 ottobre 2003), per la sussistenza di un reato complesso è necessario che l'astratta formulazione della fattispecie incriminatrice faccia riferimento - o come elemento costitutivo o come circostanza aggravante - ad un fatto che costituisca di per sè reato.

I reati di riduzione in schiavitù e di prostituzione minorile contemplan invece diverse e distinte condotte, come diversi sono i beni giuridici tutelati dalle norme rispettive.

Nè vale in contrario osservare che nel caso di specie è contestato dell'art. 600 c.p., comma 3, giacchè l'aggravante ivi prevista delinea una fattispecie di dolo specifico ("...sono diretti allo sfruttamento della prostituzione..."), che non è contestato specificamente e non sussiste, dal momento che la prostituzione dei minori costituiva solo una delle manifestazioni sintomatiche dell'esercizio del potere di disposizione assoluto che gli imputati esercitavano sulle loro persone, ove si consideri che i minori venivano costretti anche ad accattonare con petulanza (e se non raccoglievano somme ritenute adeguate, erano soggetti a brutali punizioni) ed a rubare.

La prostituzione dei minori costituisce pertanto autonomo reato, come distinta autonomia avrebbero in ipotesi il furto o l'impiego di minori nell'accattonaggio, che non potrebbero certo essere ritenuti assorbiti nel reato di riduzione in schiavitù.

I reati pertanto possono certamente concorrere, perchè la condotta di chi "esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà", va nettamente distinta dagli ulteriori reati consumati sui minori o tramite i minori ridotti in schiavitù.

Gli ultimi due motivi propongono sostanzialmente il riesame del merito, atteso che sono volti a censurare la valutazione delle risultanze processuali, e vizi di motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

I due punti sono stati oggetto di esaustivo esame da parte della corte territoriale, che ha dato contezza del suo convincimento con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque esente da vizi logici o contraddizioni.

Infondato è anche il ricorso proposto dalla C., che deduce illogicità e contraddizioni motivazionali insussistenti.

Quanto in particolare alla situazione di assoluta soggezione che, a suo dire, la rendeva succubo del marito G., l'ampia motivazione della sentenza impugnata riferisce di come l'imputata avesse un ruolo consapevolmente attivo nella vessazione dei figli, nelle forme contemplate in imputazione, tanto che aveva reagito, all'unisono con il coimputato, con rabbiosa veemenza alla sottrazione dei minori alla sua signoria quando i predetti erano stati condotti in ambiente protetto su disposizione dell'autorità giudiziaria.

La corte territoriale ha dato così puntualmente conto dell'infondatezza dell'assunto, dimostrando come tra gli imputati vi fosse piena comunione di intenti in ordine alla consumazione dei reati; ciò stesso preclude sul punto il riesame del merito.

I ricorsi vanno dunque rigettati, ed al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 2.100,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonchè alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, liquidate nel grado in complessivi Euro 2.100,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009